



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 162 del 16/10/2008**

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008, n. 26

“Modifica e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione)”.

IL CONSIGLIO  
REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ART. 1

(MODIFICA ALL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2007, N. 18)

1. La rubrica dell’articolo 15 della legge regionale 27 giugno 2007, n.18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione), è sostituita dalla seguente: “Patrimonio e beni”.

ART. 2

(INTEGRAZIONI ALL’ARTICOLO 15 DELLA L.R. 18/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 18/2007 sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo le parole: "I beni mobili e immobili, le attrezzature" sono inserite le seguenti: "già delle ex opere universitarie e trasferiti alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382)";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La trascrizione e la voltura catastale in favore della Regione Puglia di immobili ex opere universitarie è richiesta ai competenti uffici dell’Agenzia del territorio del Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.”.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 ottobre 2008

VENDOLA